I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/89 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che al fabbisogno di zucchero bianco del Portogallo si provvede tradizionalmente con la raffinazione di zucchero greggio importato; che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità ha previsto misure appropriate a tal fine, applicabili durante il periodo di transizione per garantire l'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi anzitutto con zuccheri greggi importati da alcuni paesi ACP e con zuccheri greggi prodotti nella Comunità e successivamente, per quantità residua, con zuccheri greggi importati dai paesi terzi a prelievo ridotto per riportare il loro prezzo al livello del prezzo d'intervento comunitario dello zucchero greggio;

considerando che, con la dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto di adesione, è stato disposto che tale approvvigionamento debba effettuarsi a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali; che il regime d'importazione a prelievo ridotto ha permesso di garantire tali condizioni per lo zucchero importato suddetto;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (4), ha istituito un regime di aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio preferenziale;

considerando che l'applicazione di un regime di aiuti alla raffinazione dello zuchero greggio preferenziale, estensibile allo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché allo zucchero greggio di barbabietole prodotto nella Comunità quando sono trasformati in zucchero bianco in determinate raffinerie, crea uno squilibrio nelle condizioni di prezzo summenzionate a danno delle raffinerie portoghesi, il cui fabbisogno è coperto complessivamente per oltre i tre quarti con zucchero greggio importato a prelievo ridotto, che non può beneficiare del regime in questione; che, per ristabilire l'equilibrio, occorre quindi estendere detto regime alla raffinazione di tale zucchero importato in Portogallo ai sensi dell'articolo 303 dell'atto di adesione; che, per evitare la disparità di trattamento nel corso della stessa campagna di commercializzazione tra lo zucchero greggio importato e raffinato prima dell'entrata in vigore di tale estensione del regime di aiuto e quello importato e raffinato dopo tale data, è necessario prevederne l'applicabilità retroattiva all'inizio della campagna di commercializzazione 1988/1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4 quater. Durante le campagne di commercializzazione da 1988/1989 a 1990/1991, è concesso, all'industria di raffinazione in Portogallo a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per i quantitativi di zucchero greggio importati da paesi terzi in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e trasformati in zucchero bianco in Portogallo.

La concessione di tale aiuto è possibile soltanto se lo zucchero greggio importato viene trasformato in zucchero bianco nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo dell'aiuto è fissato a 0,08 ECU kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

(1) GU n. C 58 del 7. 3. 1989, pag. 9.
(2) Parere reso il 14 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

L'aiuto d'adattamento summenzionato può essere perequato, per una determinata campagna di commercializzazione, tenuto conto dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima e/o in considerazione della modifica del margine di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione »

2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — le perequazioni di cui al paragrafo 4 ter, quarto comma e al paragrafo 4 quater, terzo comma. »

Articolo 2

Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA